

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

**Il Municipio di Riva San Vitale,**

richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 LOC, 24 e 25 RALOC, 86 Regolamento comunale,

**ordina:**

### **Art. 1 – Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Riva San Vitale, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

### **Art. 2 – Caratteristiche**

<sup>1</sup> La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

<sup>2</sup> Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.


### **Art. 3 – Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

<sup>2</sup> In tale ambito, esso effettua in primo luogo tramite i propri Servizi oppure, in via subordinata, avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.

<sup>3</sup> Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

<sup>4</sup> In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.



#### Art. 4 – Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b. svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- c. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- d. non tenere piante acquatiche in vaso.

#### Art. 5 – Divieti

<sup>1</sup> È in particolare vietato tenere all'aperto:

- a. copertoni;
- b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
- c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.

<sup>2</sup> I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano alle piscine, ai biotopi, agli stagli e alle vasche con capacità superiori a 200 litri.

#### Art. 6 – Sanzioni

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

#### Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore

<sup>1</sup> In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 26 aprile al 10 maggio 2013, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

<sup>2</sup> Trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente, essa entra immediatamente in vigore.

Riva San Vitale 24 aprile 2013  
RM n. 130 del 23 aprile 2013

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:  Fausto Medici  
Il Segretario:  Giuseppe Zariatti

